



DELIBERA N. 224/25/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 SETTEMBRE 2025

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 settembre 2025;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Marche n. 59 del 21 luglio 2025 con il quale sono stati convocati per i giorni 28 e 29 settembre 2025 i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Marche;

VISTA la delibera n. 212/25/CONS del 30 luglio 2025, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e*



del Consiglio regionale nelle Regioni Valle d'Aosta e Marche", la quale fa rinvio alla delibera n. 398/24/CONS del 9 ottobre 2024, attesa l'affinità della natura delle competizioni elettorali e dell'ambito territoriale che coinvolge una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale per cui si possono applicare le medesime disposizioni regolamentari;

VISTA la nota del 27 agosto 2025 (prot. n. 0209358) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti della Giunta Regionale delle Marche, in quanto a seguito di *"una segnalazione, carente dei prescritti requisiti formali di presentazione (invio contestuale della segnalazione ai soggetti indicati all'articolo 10 della legge 28/2000 [e] dopo aver effettuato le necessarie verifiche d'ufficio [è stata rilevata] la pubblicazione sulla pagina personale Facebook di "Francesco Baldelli" della dicitura "Assessore regionale" accanto al nome e all'immagine del profilo nonché di post/video [...] nel quale si parla dell'operato"* dell'Amministrazione regionale, il tutto in violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di divieto di comunicazione istituzionale. Al riguardo, il Comitato, dopo aver *"tentato un approccio costruttivo volto ad ottenere l'adeguamento spontaneo al dettato del comma 1 dell'articolo 9 della legge 28/2000, senza riuscirci"*, in data 20 agosto 2025 ha avviato il procedimento attraverso la richiesta di controdeduzioni nei confronti della Regione Marche, e avendo successivamente *"constatato la rimozione della dicitura "Assessore regionale" accanto al nome e all'immagine del profilo sulla pagina personale Facebook di "Francesco Baldelli" [...] ma non la rimozione del video del 19 agosto 2025"*, con la delibera n. 19 del 25 agosto 2025 ha trasmesso *"la documentazione istruttoria dalla quale pare potersi evincere la violazione del disposto dell'articolo 9, comma 1 della legge 28/2000 [in quanto] la pubblicazione sulla pagina personale facebook di Baldelli Francesco del video di Fonte Avellana del 19 agosto 2025 [...] non sembra caratterizzata dai requisiti dell'indispensabilità e dell'impersonalità"*;

ESAMINATE la lettera del 21 agosto 2025 trasmessa all'Assessore regionale delle Marche Francesco Baldelli e le sue memorie difensive pervenute il 22 agosto seguente, con le quali è stato rappresentato quanto segue:

- *in via preliminare, occorre sottolineare come la contestazione [...] risulti viziata da un errore di fondo, posto che la norma richiamata non trova applicazione nei confronti del singolo individuo. Il comma 1 dell'art. 9 della L. 28/2000 prevede infatti espressamente un divieto a carico delle "amministrazioni pubbliche";*
- *premesso che non si ritiene in contrasto con quanto previsto dalla norma il fatto di indicare nel profilo personale esclusivamente una qualità ad oggi [rivestita], dall'immagine del profilo personale risalente a data anteriore al 14 agosto è stato comunque rimosso ogni riferimento al ruolo di Assessore regionale, così da evitare qualsiasi possibile equivoco tra comunicazione istituzionale e attività personale di propaganda elettorale;*
- *il video [in questione] è stato realizzato e diffuso non nell'esercizio di funzioni istituzionali, bensì quale iniziativa di comunicazione politica del candidato Francesco Baldelli, al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni di assessore regionale. Nel video si*



richiama la realizzazione dell'opera da parte della Regione Marche, fatto oggettivo, e addirittura ci si dilunga sulla storia del Monastero di Fonte Avellana. Un video che ha l'evidente natura di comunicazione elettorale e che rientra persino nel diritto di critica politica e di replica, soprattutto in risposta ai candidati delle liste contrapposte a quelle del candidato Francesco Baldelli che lamentano e denunciano l'inefficacia e l'immobilità in tema di infrastrutture e lavori pubblici. Diritto che, pur non essendo espressamente enunciato dalla Carta Costituzionale, è saldamente garantito dal combinato disposto dei suoi articoli 3, 21 e 49. Si sottolinea, per completezza, che la realizzazione e diffusione del contenuto non ha comportato come ovvio in alcun modo l'utilizzo di mezzi, risorse, personale o strutture riconducibili all'Amministrazione regionale;

- come ribadito dalle FAQ dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dalla costante giurisprudenza in materia, l'attività di propaganda elettorale svolta da titolari di cariche pubbliche è consentita, purché distinta dalla comunicazione istituzionale e realizzata senza impiego di risorse dell'ente. Il caso di specie rientra chiaramente in tale ipotesi, non potendo la comunicazione effettuata essere ricondotta all'Amministrazione regionale, né risultando imputabile a quest'ultima;

- in conclusione, alla luce delle circostanze sopra esposte, si ritiene che l'attività di comunicazione in oggetto configuri propaganda elettorale lecita e non rientri nel divieto sancito dall'art. 9, comma 1, della legge 28/2000 e si [chiede di] voler disporre l'archiviazione del procedimento;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi per le elezioni regionali nelle Marche, ovvero a partire dal 14 agosto 2025, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (29 settembre 2025);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d)*



promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto successive al 14 agosto 2025, data di inizio della campagna elettorale del 28 e 29 settembre 2025;

CONSIDERATO che le attività di comunicazione come individuate dalla legge 150/2000 e che ricadono nel citato art. 9 debbono essere soggettivamente ed oggettivamente imputabili alla Pubblica Amministrazione, atteso che l'espressione *“pubbliche amministrazioni”* deve essere intesa in senso istituzionale, così come chiarito negli orientamenti applicativi dell'Autorità in materia (cfr. FAQ risposte a domande frequenti: <https://www.agcom.it/competenze/media/par-condicio#faq>);

CONSIDERATO che ai fini dell'accertamento nel caso di specie del citato art. 9 è stato ritualmente avviato il procedimento nei confronti della Giunta Regionale delle Marche, stante la spendita dell'incarico istituzionale assessoriale della Regione medesima da parte del Signor Francesco Baldelli attraverso il profilo social *facebook* ;

PRESA VISIONE dell'istruttoria sommaria realizzata dal Comitato regionale competente dalla quale si evince che:

1) in primo luogo, il profilo *facebook* oggetto di segnalazione ed accertamento prevedeva accanto al nominativo del titolare *“Francesco Baldelli”* e all'immagine l'indicazione di *“Assessore regionale”*;

2) in secondo luogo, in data 19 agosto 2025 è stato pubblicato su detto profilo *facebook* il post dal titolo *“Le Marche del Fare sbarcano a Fonte Avellana, l'antico Monastero dell'Anno Mille. Le infrastrutture al servizio delle nostre comunità, del turismo, dei nostri luoghi identitari!”*, il quale mostra immagini di Francesco Baldelli che *“pubblicizza l'operato dell'amministrazione regionale con riferimento al monastero di Fonte Avellana nel Comune di Serra S. Abbondio (PU) nonché le diverse opere infrastrutturali”*; la pubblicazione di tale post - ad avviso del Comitato - non risulta né impersonale, né indispensabile *“in quanto il video su Fonte Avellana del 19 agosto 2025 avrebbe potuto essere diffuso in un momento non coincidente con la campagna elettorale, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o*

improcrastinabilità” (indirizzo: <https://www.facebook.com/FrancescoBaldelliPage/posts/le-marche-del-fare-sbarcano-a-fonte-avellana-lantico-monastero-dellanno-mille-e/1285017886972254/>);

PRESO ATTO che a seguito dell’avvio del procedimento, il Comitato regionale competente ha verificato la rimozione dal profilo *facebook* in questione degli elementi inerenti alla carica istituzionale accanto al nominativo del titolare “*Francesco Baldelli*” e alla sua immagine, con lo spostamento tra le informazioni del medesimo profilo - come confermato anche nelle memorie difensive - con l’effetto della riconduzione del profilo a titolo personale al candidato Francesco Baldelli (indirizzo: https://www.facebook.com/FrancescoBaldelliPage/?locale=it_IT);

RITENUTO di condividere l’archiviazione del caso di specie (sub 1) a titolo di adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, atteso che la rimozione è idonea, per modalità e tempistica di realizzazione, a far venir meno gli effetti lesivi, ai sensi del combinato disposto della delibera n. 212/25/CONS e della delibera n. 398/24/CONS;

CONSIDERATO inoltre che le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche, specie se candidati, sono consentite al di fuori dell’esercizio delle funzioni istituzionali senza che vengano “*utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze*”;

RILEVATO che dall’istruttoria sommaria relativa alla pubblicazione del *post* del 19 agosto 2025 sul profilo *facebook* “Francesco Baldelli” dal titolo “*Le Marche del Fare sbarcano a Fonte Avellana, l’antico Monastero dell’Anno Mille. Le infrastrutture al servizio delle nostre comunità, del turismo, dei nostri luoghi identitari!*” (sub 2) non si rinvergono elementi sufficienti ai fini dell’accertamento di una chiara correlazione tra le attività di comunicazione di Francesco Baldelli, quale candidato al Consiglio regionale, e la Giunta regionale delle Marche di cui fa parte, in quanto non risulta una precisa commistione tra elementi istituzionali ed elementi a scopo propagandistico attraverso collegamenti, anche di immagini, tra il profilo *facebook* di Francesco Baldelli con altri profili *facebook* e/o siti *web* della Regione Marche, tale da poter ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse e i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa;

RITENUTO quindi che tale attività di comunicazione segnalata (sub 2) non può essere imputata alla Giunta regionale delle Marche e ricompresa nell’ambito di applicazione dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000 durante il periodo elettorale;

RITENUTO, pertanto, di non aderire alla proposta di applicazione della misura sanzionatoria formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche relativamente alla pubblicazione del *post* segnalato;



UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento";

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Giunta Regionale delle Marche e al Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella